

COMUNE DI MARTELLAGO

PROVINCIA DI VENEZIA

***“Piano di localizzazione
per l’installazione
delle stazioni radio base
per telefonia mobile”***

IV revisione

**RAFFRONTO
Regolamento 2011 e Regolamento 2015**

Gennaio 2015

Sommario

1	Finalità.....	3
2	Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione.....	3
	2.1 Campo di applicazione	3
	2.2 Valore del campo elettromagnetico.....	4
	2.3 Prescrizioni per la localizzazione.....	5
3	La localizzazione di nuovi impianti	6
4	Obiettivi di qualità.....	8
	4.1 Aggiornamento tecnologico.....	8
5	Procedimenti autorizzatori relativi alle stazioni radio base per telefonia mobile	8
6	Vigenza del regolamento	9
7	Situazioni esistenti	13
8	Antenne mobili	13
9	Obblighi del gestore	13

VERSIONE 2015**VERSIONE 2011****1 Finalità**

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile (stazioni radio base) e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da tali impianti, come previsto dall'art. 8, comma 6 della L. n. 36/2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), pur garantendo un'adeguata ed efficiente copertura del servizio pubblico di telefonia mobile.

IDEM**2 Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione****2.1 Campo di applicazione**

- a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'installazione, la modifica, l'adeguamento tecnologico e la rimozione degli impianti di sistemi fissi e temporanei di stazioni per telefonia mobile, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) L'Amministrazione Comunale indica, quale localizzazione prioritaria sul territorio ove installare le stazioni radio base per telefonia mobile, le aree individuate sulla cartografia allegata al Piano di Localizzazione, che fa parte integrante del presente atto.
- c) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telefonia mobile.

IDEM

VERSIONE 2015

VERSIONE 2011

**2.2 Valore del campo
elettromagnetico**

- a) Gli impianti di cui trattasi possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i limiti di esposizione (che, "ai fini della tutela della salute da effetti acuti", non devono essere superati "in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori" - art. 3 L. n. 36/2001) ed i valori di attenzione (intesi come "misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine" e che non devono essere superati "negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate" - art. 3 L. n. 36/2001) fissati dal DPCM 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz") e/o eventuali modifiche normative che dovessero intervenire successivamente.
- b) Le zone in cui vengono superati i valori di attenzione, di cui al punto a), sono rese inaccessibili alla popolazione a cura e responsabilità del gestore.

IDEM

VERSIONE 2015

VERSIONE 2011

2.3 Prescrizioni per la localizzazione

Sono soggette a misure di ulteriore cautela, tendenti a limitare l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a livello tanto più basso quanto ragionevolmente possibile, le cosiddette strutture sensibili, così come indicato dalla Giunta della Regione Veneto (Dgr 22/06/2001, n° 1636), e cioè scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport, ecc..

Pertanto nella progettazione e realizzazione di tali impianti dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non irradiare le strutture sensibili come, ad esempio una opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature, ecc..

IDEM

VERSIONE 2015

VERSIONE 2011

3 La localizzazione di nuovi impianti

Vengono qui di seguito individuate alcune aree del territorio comunale ritenute idonee all'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, identificate in modo da minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Richieste avanzate dai gestori di telefonia mobile per l'installazione di stazioni radio base al di fuori di tali aree verranno subordinate alla previa e puntuale verifica della coerenza di compatibilità dell'impianto con l'ordinato assetto urbanistico – edilizio del territorio, da un lato, e della necessità, dall'altro, che sia in concreto assicurata – sull'intero territorio comunale – l'uniforme copertura del servizio di telefonia mobile.

A tal fine, l'installazione degli impianti di telefonia mobile in ambito comunale al di fuori delle aree identificate nel presente Regolamento è condizionata alla dimostrazione della necessità della nuova installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e della non idoneità di soluzioni alternative alla localizzazione.

Vengono qui di seguito individuate alcune aree del territorio comunale ritenute idonee all'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, identificate in modo da minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

TESTO AGGIUNTO NELLA VERSIONE 2015

VERSIONE 2015

Nelle aree individuate come siti per l'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile nel presente piano è principio da perseguire la coesistenza di più di un gestore nel medesimo impianto (co-siting), in modo da limitare l'insorgenza di strutture che generano un impatto paesaggistico-visivo.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, per minimizzare l'impatto visivo delle installazioni e per favorirne l'inserimento armonico nel contesto urbano, si consiglia di utilizzare delle strutture di mascheramento delle antenne, quali ad es. l'utilizzo dei pali di sostegno delle antenne come impianti di illuminazione (con le antenne per la trasmissione in aderenza alla struttura portante) o la realizzazione della struttura portante e di mascheramento dello shelter mediante strutture innovative, anche realizzate in legno.

I siti individuati nel piano di localizzazione, evidenziati nella cartografia allegata, sono i seguenti:

- Area di pertinenza del cimitero comunale di Martellago
- Area a parcheggio impianti sportivi polifunzionali di Maerne
- Area agricola privata posta a sud della zona industriale di Olmo in via Dosa
- Area degli impianti sportivi di Martellago
- **Area all'interno della zona industriale di Maerne**
- Area agricola privata posta lungo la linea ferroviaria ad Olmo in via Dosa.

VERSIONE 2011

Nelle aree individuate come siti per l'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile nel presente piano è principio da perseguire la coesistenza di più di un gestore nel medesimo impianto (co-siting), in modo da limitare l'insorgenza di strutture che generano un impatto paesaggistico-visivo.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, per minimizzare l'impatto visivo delle installazioni e per favorirne l'inserimento armonico nel contesto urbano, si consiglia di utilizzare delle strutture di mascheramento delle antenne, quali ad es. l'utilizzo dei pali di sostegno delle antenne come impianti di illuminazione (con le antenne per la trasmissione in aderenza alla struttura portante) o la realizzazione della struttura portante e di mascheramento dello shelter mediante strutture innovative, anche realizzate in legno.

I siti individuati nel piano di localizzazione, evidenziati nella cartografia allegata, sono i seguenti:

- Area di pertinenza del cimitero comunale di Martellago
- Area a parcheggio impianti sportivi polifunzionali di Maerne
- Area agricola privata posta a sud della zona industriale di Olmo in via Dosa
- **Area agricola privata posta a lato di via Cavino a Maerne**
- Area degli impianti sportivi di Martellago
- **Area c/o ecocentro di via Roviego**
- Area agricola privata posta lungo la linea ferroviaria ad Olmo in via Dosa.

TESTO SOSTITUITO NELLA VERSIONE 2015

VERSIONE 2015

VERSIONE 2011

4 Obiettivi di qualità**4.1 Aggiornamento tecnologico**

- a) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
- b) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.
- c) L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità.

IDEM**5 Procedimenti autorizzatori
relativi alle stazioni radio
base per telefonia mobile**

Per quanto riguarda la procedura autorizzatoria ed i documenti da presentare per l'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile si fa riferimento alla normativa vigente (attualmente il "Codice delle Comunicazioni elettroniche" - D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), fatti salvi ulteriori aggiornamenti normativi che si ritengono automaticamente recepiti dal presente Regolamento.

VERSIONE 2015

VERSIONE 2011

Il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 prevede che sulla documentazione prodotta vi sia un pronunciamento dell'ARPA o di altro organismo indicato dalla Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza/D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività); il pronunciamento dell'Agenzia avviene con verifica del rispetto dei valori di emissione elettromagnetica fissati per l'intero territorio nazionale dal DPCM 8 luglio 2003. Poiché il silenzio assenso ex art. 87, co. 9, d. lgs. 259/03 sulle istanze di autorizzazione all'installazione di impianti radioelettrici non si può formare in mancanza di tale pronunciamento, il gestore dovrà allegare all'istanza copia di tale pronunciamento.

Qualora per l'installazione della stazione radio base per telefonia mobile sia prevista l'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta da parte di altri Enti, il gestore dovrà allegare all'istanza copia di tali documenti.

6 Vigenza del regolamento

Il Piano di Localizzazione, che per sua natura è uno strumento dinamico, potrà essere aggiornato alle varie esigenze che possono emergere durante la sua vigenza (ad es. implementazione della rete, aggiornamenti normativi o giurisprudenziali).

IDEM

VERSIONE 2015

TESTO ELIMINATO NELLA VERSIONE 2015

VERSIONE 2011

Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo delle opere, strutture ed impianti. Responsabilità.**Progettazione**

- a) La costruzione delle opere, strutture ed impianti, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale iscritto al relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze.
- b) Tali professionisti, nella redazione dei progetti, si assumono la responsabilità diretta ed esclusiva che viene loro addossata dalle leggi vigenti in materia e dal presente regolamento; perciò devono procedere con ogni ponderazione nella scelta del progetto che propongono, in modo che riesca, in via di priorità assoluta, il più conveniente e sicuro per la tutela della pubblica e privata salute ed incolumità. Essi devono usare ogni cura e diligenza nell'eseguire i rilievi, gli assaggi del terreno e/o le verifiche delle strutture su cui cadono i lavori. Con uguale diligenza devono essere eseguite le operazioni di tavolo, procurando che nei disegni, calcoli, verifiche ecc. non vi siano errori che rendano fallaci le previsioni di progetto, o che all'atto dell'esecuzione possano dar causa a dubbi ed incertezze.
- c) Non minore attenzione sarà usata nella compilazione del capitolato, descrizioni e specifiche tecniche e nella redazione di tutti gli altri documenti componenti il progetto, i quali dovranno contenere tutte le prescrizioni per l'esecuzione e per la successiva gestione e manutenzione, chiaramente espresse, in modo da non dar luogo ad erronee interpretazioni, evitando così, per quanto possibile, le questioni e le conseguenti liti con gli assuntori, i committenti, i gestori, gli enti deputati al controllo e gli stessi cittadini.

VERSIONE 2015

TESTO ELIMINATO NELLA VERSIONE 2015

VERSIONE 2011

Direzione

La realizzazione delle opere e degli impianti di cui ai punti precedenti, deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale iscritto al relativo albo, nei limiti delle loro rispettive competenze.

Esecuzione

L'esecuzione dei lavori, di cui ai punti precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed impianti e in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica salute ed incolumità.

Collaudo

- a) Tutte le opere, strutture, ed impianti di cui ai commi precedenti devono essere sottoposti a collaudo anche funzionale, e alla verifica del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
- b) Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, strutture od impianti.
- c) All'atto della denuncia della struttura metallica/c.a. presso il competente Ufficio Comunale, la ditta committente dovrà provvedere alla nomina del collaudatore.
- d) Il collaudatore deve trasmettere una copia del certificato di collaudo al competente Ufficio Comunale, il quale provvederà a restituirne una copia al committente, con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

VERSIONE 2015

TESTO ELIMINATO NELLA VERSIONE 2015

VERSIONE 2011

Responsabilità

- a) Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione delle opere, delle strutture ed impianti comunque realizzati.
- b) Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera, strutture ed impianti al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della loro posa in opera.
- c) Il gestore ha la responsabilità della manutenzione globale dell'opera, impianti e strutture e di adottare tutte le cautele necessarie atte a minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche anche promovendo la sostituzione o l'aggiornamento degli impianti, in base alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.
- d) Il costruttore e il direttore dei lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, con particolare riguardo ai limiti di campo elettromagnetico relativamente all'esposizione della popolazione.
- e) Il collaudatore ha la responsabilità di:
- verificare e certificare se l'opera, le strutture, gli impianti siano stati eseguiti in perfetta regola d'arte e secondo il progetto e le relative prescrizioni tecniche;
 - verificare e certificare la funzionalità dell'opera, strutture ed impianti ed il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
 - trasmettere copia del certificato di collaudo al Servizio Edilizia Privata tramite l'ufficio protocollo, e restituirne una copia protocollata al committente.

VERSIONE 2015

7 Situazioni esistenti

I siti individuati dal precedente Piano approvato nel 2006 e non riconfermati sono i seguenti:

- Area c/o ecocentro di via Roviego
- Area agricola privata posta a lato di via Cavino a Maerne.

In tale sito non risultano installate stazioni radio base.

Per le stazioni radio base esistenti installate in siti non individuati nel presente aggiornamento del Piano di localizzazione non è permesso l'insediamento in co-siting di altri gestori oltre a quello già presente, in quanto tali installazioni si configurerebbero come nuovi impianti insediati in siti non previsti dal Piano.

Per gli impianti esistenti l'Amministrazione Comunale promuove azioni di rilocalizzazione in modo da garantire una razionale distribuzione ed il concentramento degli impianti stessi.

8 Antenne mobili

L'installazione di antenne mobili è ammessa con gli stessi criteri definiti per gli impianti fissi.

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per gli impianti fissi.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso a cura e spese del gestore e collocato eventualmente in altra zona.

9 Obblighi del gestore

Il gestore in possesso del titolo abilitativo è obbligato a spegnere immediatamente l'impianto qualora sia accertato il superamento dei valori di campo elettromagnetico fissati dalle vigenti norme.

VERSIONE 2011

Situazioni esistenti

I siti individuati dal precedente Piano approvato nel 2006 e non riconfermati sono i seguenti:

- Area all'interno della zona industriale di Maerne
- Area agricola ad Olmo al confine con Zelarino.

In tali siti non risultano installate stazioni radio base.

Per le stazioni radio base esistenti installate in siti non individuati nel presente aggiornamento del Piano di localizzazione non è permesso l'insediamento in co-siting di altri gestori oltre a quello già presente, in quanto tali installazioni si configurerebbero come nuovi impianti insediati in siti non previsti dal Piano.

Per gli impianti esistenti l'Amministrazione Comunale promuove azioni di rilocalizzazione in modo da garantire una razionale distribuzione ed il concentramento degli impianti stessi.

TESTO SOSTITUITO NELLA VERSIONE 2015

Antenne mobili

L'installazione di antenne mobili è ammessa esclusivamente nelle aree messe a disposizione dal presente piano per gli impianti fissi di telefonia mobile.

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per gli impianti fissi.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso a cura e spese del gestore e collocato eventualmente in altra zona.

TESTO SOSTITUITO NELLA VERSIONE 2015

Obblighi del gestore

Il gestore in possesso del titolo abilitativo è obbligato a spegnere immediatamente l'impianto qualora sia accertato il superamento dei valori di campo elettromagnetico fissati dalle vigenti norme.